

ESTINZIONE art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ESTINZIONE

art. 57 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L'opposizione si estingue:

- a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice;
- b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all'articolo 48, comma 4;
- c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice.

2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016